



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONALE 4-5**

ATTO N. DD 1695

Torino, 26/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO SISTEMA TORINESE ORTICOLTURA INDIPENDENTE PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI SITE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "EX TONOLLI", IN PIAZZA BARCELLONA E LARGO VALGIOIE - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

La Città di Torino è proprietaria delle aree verdi site:

- all'interno della struttura denominata "ex Tonolli" tra le via Exilles e Re;
- in piazza Barcellona in adiacenza con via Capellina costituita da un terrapieno a confine tra le sede della piazza e la via;
- in largo Valgioie costituite dalle aiuole ubicate in fronte ai numeri civici 18-20-22 e il civico 17.

Tali aree sono state individuate quali sedi idonee per la realizzazione del progetto S.T.Ort.I. il cui intento si propone di sostenere famiglie in condizione di fragilità ed esclusione sociale, operando per la ricostituzione di quella rete informale vicina alle famiglie stesse ed alle loro abitazioni che favorisce l'acquisizione, da parte dei beneficiari, di una consapevolezza ed un'inclusione economico-finanziaria, attraverso specifica formazione da parte di un esperto in educativa finanziaria, e nel settore della diffusione di pratiche e logiche di autoproduzione e gestione del verde, anche in campo agricolo, all'interno di spazi comuni nei condomini e nelle aree verdi pubbliche della città.

Il progetto è sostenuto e promosso dall'Associazione Archimente, con sede in Torino in corso Svizzera 72, C.F. 97702110012, nella persona del legale rappresentante Signor Stefano Romano nato a Torino in data 21 Ottobre 1976, C.F. RMNSFN76R21L219Z ed è stato sottoposto all'attenzione della Circoscrizione 4 con nota acquisita a protocollo in data 19 Marzo 2021 al nr. 717.

Il progetto, che non prevede sostegno economico da parte della Circoscrizione, è già in fase di attuazione e si concluderà nel mese di Luglio 2021; il suo percorso di attuazione prevede ora di

intervenire sulle aree di cui in premessa per consentire, dopo la fase formativa, di natura teorica, una concreta attuazione attraverso la diretta sperimentazione di quanto appreso.

Il percorso progettuale prevede di eseguire interventi di piantumazione, manutenzione e/o collocazione di materiali sulle aree oggetto dell'iniziativa ed evidenziate nei precedenti paragrafi. Data la particolare natura complessiva delle aree stesse che sono costituite, da uno spazio a giardino recintato e da piccole porzioni residuali di suolo pubblico non funzionali alla viabilità e per tale ragione abbellite con aiuole la cui manutenzione ordinaria è in capo alla Circoscrizione in accordo con il Servizio Area Verde ed Arredo Urbano, è parso opportuno acquisire il parere di quest'ultimo.

Il Servizio Area Verde ed Arredo Urbano, con nota acquisita a protocollo nr. 868 in data 08/04/2021 e conservata agli atti, ha pertanto espresso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione della presente convenzione precisando che gli interventi in aree aperte al pubblico devono rimanere confinati nell'ambito di piccole operazioni di giardinaggio che rispettino il decoro dei luoghi e che escludano la coltivazione di piante edibili destinate al consumo alimentare.

E' stata così predisposta una bozza di schema di convenzione (all. 1) finalizzata a regolamentare l'utilizzo delle aree in argomento, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 6 – comma 1, del Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, che l'Associazione Archimente ha sottoscritto per preliminare approvazione in data 9 Aprile 2021.

Il presente provvedimento:

- in adempimento a quanto previsto dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 2012 04257/008 del 31 luglio 2012, il presente provvedimento non comporta oneri di utenza;
- è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet "Amministrazione aperta";
- in adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio non è soggetto ai presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE) come da apposita dichiarazione conservata agli atti della Circoscrizione 4;
- è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Si dà atto che l'Associazione "Archimente" è regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino al n. 2079.

Verificato che l'Associazione "Archimente", ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio comunale n. 201700883/24 del 30/03/2017, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione della Associazione proponente concernente il rispetto del disposto dell'art. 6, comma 2 della legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli organi collegiali.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, lo schema di convenzione finalizzato a regolamentare i rapporti tra la Città di Torino - Circoscrizione 4 e l'Associazione Archimete, con sede in Torino in corso Svizzera 72, C.F. 97702110012, nella persona del legale rappresentante Signor Stefano Romano nato a Torino in data 21 Ottobre 1976, C.F. RMNSFN76R21L219Z, per l'utilizzo delle aree:
 - site all'interno della struttura denominata "ex Tonolli" tra le via Exilles e Re;
 - in piazza Barcellona in adiacenza con via Capellina costituita da un terrapieno a confine tra le sede della piazza e la via;
 - in largo Valgioie costituite dalle aiuole ubicate in fronte ai numeri civici 18-20-22 e il civico 17 al fine di offrire adeguato supporto logistico e consentire la realizzazione del progetto S.T.Ort.I.;
2. di approvare la durata della convenzione per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione, immediatamente successiva all'approvazione del presente provvedimento determinativo ed il 31 Luglio 2021;
3. si dà atto che il presente provvedimento:
 - è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 201204257/008 in data 31 luglio 2012 e non comporta oneri di utenza;
 - è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione aperta";
 - che non ricorrono i presupposti per la valutazione dell'impatto economico come risulta dalla dichiarazione conservata agli atti;
4. si dà atto che tutte le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sanitarie impartite dalle Autorità competenti in tema di contrasto all'epidemia di SarS-CoV-2.
5. si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Umberto Magnoni

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE "ARCHIMENTE" PER L'UTILIZZO DELLE AREE VERDI
SITE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA "EX TONOLLI", IN PIAZZA BARCELLONA E
LARGO VALGIOIE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "S.T.Ort.I."

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) e s.m.i. ha approvato il Regolamento n. 317 "Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino".
- c) La Città di Torino è proprietaria delle aree verdi site all'interno della struttura denominata "ex.Tonolli", delle aiuole in largo Valgioie fronte i civici 18-20-22 e il civico 17, nonché dello spazio verde costituito dal terrapieno ubicato sul lato di piazza Barcellona in adiacenza con via Domenico Capellina.
- d) Con nota pervenuta alla Circoscrizione IV in data 19 Marzo 2021 al n. prot. 717, conservata agli atti, l'Associazione "Archimente" ha individuato le aree di cui al precedente punto quali sedi per lo svolgimento del progetto S.T.Ort.I.
- e) Con deliberazione/determinazione la Città/Circoscrizione 4 ha approvato la proposta progettuale avanzata dall'Associazione "Archimente".
- f) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- g) Il Servizio Area Verde ed Arredo Urbano, con nota acquisita a protocollo nr. 868 in data 08/04/2021 e conservata agli atti, ha espresso il proprio parere favorevole alla sottoscrizione della presente convenzione precisando che gli interventi in aree aperte al pubblico rimangano nell'ambito di piccoli interventi di giardinaggio che rispettino il decoro dei luoghi e che escludano la coltivazione di piante edibili destinate al consumo alimentare.

Tutto ciò premesso,

TRA

La Città di Torino - Circoscrizione IV, C.F. n. 00514490010, con sede in Torino, via Servais 5, nella persona del Dirigente d'Area Umberto Magnoni [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina della Sindaca della Città di Torino in data 5 Maggio 2017 n. prot. 7625;

E

l'Associazione "Archimente" con sede in Torino in corso Svizzera 72, C.F. 97702110012, nella persona del Signor Stefano Romano [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante dell'Associazione di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

La Città di Torino – Circoscrizione 4, avvalendosi di quanto previsto all'articolo 6 – comma 1, del Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Torino, intende affidare la gestione delle aree verdi site all'interno della struttura denominata "ex.Tonolli", delle aiuole in largo Valgioie fronte i civici 18-20-22 e il civico 17, nonché dello spazio verde costituito dal terrapieno ubicato sul lato di piazza Barcellona in adiacenza con via Domenico Cappellina, all'Associazione "Archimente" per favorire la realizzazione del progetto S.T.Ort.I..

Art. 2 OBIETTIVI E AZIONI,

Il presente schema ha ad oggetto la gestione delle aree di seguito specificate:

- Spazio concordato con i gestori dell'area "ex-Tonolli" all'interno dell'area stessa;
- Un'aiuola presente in largo Valgioie fronte civici 18-20-22;
- Un'aiuola presente in largo Valgioie fronte civico 17;
- spazio verde costituito dal terrapieno ubicato sul lato di piazza Barcellona in adiacenza con via Domenico Capellina.

1. Ferma restando la destinazione a uso pubblico delle aree di cui al precedente articolo 1, gli obiettivi del progetto si sintetizzano nelle seguenti finalità:

- favorire l'acquisizione, da parte dei partecipanti, di una consapevolezza ed un'inclusione economico-finanziaria, attraverso una formazione da parte di un esperto in educativa finanziaria;
- la diffusione di pratiche e logiche di autoproduzione e gestione del verde, anche in campo agricolo, all'interno di spazi comuni privati, nei condomini e nelle aree verdi pubbliche della Città, in questo caso, escludendo la coltivazione di piante edibili destinate al consumo alimentare;
- garantire la corretta fruizione dello spazio da parte dell'utenza che lo frequenta;
- favorire la conservazione e il decoro del bene evitando atti di incuria e vandalismo;

Art. 2 RUOLO DELLE PARTI ED ESECUZIONE DEL PROGETTO

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Non viene ad essere limitata, per effetto della presente convenzione, la modalità di fruizione collettiva delle aree e non viene posto vincolo alcuno alla finalità pubblica dei beni comunali.

Art. 3 RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, l'Associazione "Archimente" risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività del progetto S.T.Ort.I. oggetto della presente convenzione; l'Associazione assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

L'Associazione "Archimente" è responsabile, in solido, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del progetto S.T.Ort.I. e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che l'Associazione "Archimente" dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del progetto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

Art. 5
INTERVENTI E OPERE SUI BENI

Data la particolare natura del progetto organizzato dall'Associazione "Archimente" ogni intervento di piantumazione, manutenzione e/o collocazione di materiali sulle aree oggetto dell'iniziativa, dovrà preventivamente essere concordato ed espressamente approvato dalla Città – Servizio Area Verde ed Arredo Urbano.

Art. 6
MONITORAGGIO

E' facoltà della Città, attraverso il suo personale, operare ispezioni e valutazioni sulla corretta aderenza delle operazioni svolte, durante l'esecuzione del progetto, alle indicazioni di cui al precedente articolo.

Art. 7
DURATA E SCADENZA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata fino al 31 Luglio 2021 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti potranno rinnovarla mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto delle condizioni ivi contenute. Alla scadenza della convenzione le aree verdi dovranno rientrare nella piena disponibilità della Città previa verifica ispettiva delle condizioni delle stesse. L'Associazione "Archimente" è tenuta a farsi carico degli oneri necessari per eventuali opere di ripristino e/o manutenzione che dovessero essere ritenute necessarie dai tecnici della Città - Servizio Area Verde ed Arredo Urbano, o per effetto del mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 5, o per conseguenze ritenute particolarmente esiziali derivanti dallo svolgimento del progetto. La quantificazione degli eventuali danni avverrà a cura dei tecnici della Città - Servizio Area Verde ed Arredo Urbano.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. La presente convenzione è sottoposta alla seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni progettuali che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva dei beni;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti l'iniziativa oggetto del progetto S.T.Ort.I.;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per gli organizzatori del progetto e per i soggetti che ne prenderanno parte.

Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, la Città è tenuta a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga l'Associazione "Archimente" a rimettere immediatamente i beni nella disponibilità della Città, ripristinandone, a costi e spese esclusivi dell'Associazione, le condizioni di arredo e manutenzione ritenute congrue ed adeguate dal Servizio Area Verde ed Arredo Urbano.

Art. 10
RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE

Tutte le attività oggetto della presente convenzione si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni sanitarie impartite dalle Autorità competenti in tema di contrasto all'epidemia di SarS-CoV-2.

Art. 11
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al soggetto convenzionato e contenuti nel presente atto sono oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente patto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per l'Associazione "Archimente"

Per la Città



**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL
D.L. N. 78
CONVERTITO IN LEGGE 122/2010 E S.M.I.**

Il/la sottoscritto/a Stefano Romano

Presidente/Rappresentante dell'Associazione Archimente

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamata dall'art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere un contributo gravante sulle finanze pubbliche, dichiara che:

(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)

- che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2, convertito nella Legge 122/2010 non si applica alla suddetta Associazione in quanto *Associazione di promozione sociale*

DICHIARA INOLTRE

che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione alla Circoscrizione.

Timbro e firma del Legale Rappresentante



**Associazione
Archimente**
C.so Svizzera 72 - 10143 Torino
Cell. 333 8855321 - 349 9880479
Cod. fiscale 97702110012